

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1418 DEL 06/08/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E IL "CLUB ALPINO ITALIANO (CAI), SEZIONE DI VICENZA APS" PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "MONTAGNATERAPIA" IN FAVORE DEI PAZIENTI DEL SER.D. VICENZA, A VALERE SINO AL 31.12.2026.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1558/26

Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore"), nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le associazioni di promozione sociale, che constano di quegli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative all'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola ("APS"), in particolare al Titolo V, Capo II, rubricato "Delle associazioni di promozione sociale".
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

Preso atto che il Club Alpino Italiano (CAI) è la più grande associazione di escursionisti e alpinisti in Italia, che ha come scopi, tra gli altri, la diffusione della frequentazione della montagna e l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, capillarmente diffuse sul territorio nazionale, nonché l'organizzazione e la gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche volti a promuovere una sicura frequentazione della montagna.

Preso altresì atto che nel territorio vicentino opera l'Associazione "CAI - Sez. di Vicenza APS", articolazione locale del Club Alpino Italiano, che tra le sue iniziative annovera l'adesione al progetto "Montagnaterapia", da intendersi come approccio metodologico terapeutico-riabilitativo che prevede la "montagna" come ambiente idoneo allo svolgimento di un lavoro terapeutico orientato alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione di differenti problematiche, patologie o disabilità fisiche, emotive, relazionali, delle dipendenze e psichiatriche.

Vista la comunicazione del 28.05.2026, agli atti, con la quale la Direzione dei Servizi Socio-Sanitari, d'intesa con il Direttore del Ser.D., ha richiesto alla UOC Affari Generali e Legali di attivare una collaborazione con l'Associazione "CAI - sez. di Vicenza APS" per lo svolgimento del progetto "Montagnaterapia" in favore dei pazienti in cura presso il Ser.D., riconoscendone il valore terapeutico-riabilitativo e socio-educativo di tale approccio metodologico.

Considerato che, in data 31.07.2026, il Direttore del Ser.D ha espresso parere favorevole per quanto di sua competenza sul testo di accordo predisposto dalla UOC Affari Generali e Legali d'intesa con il "CAI - sez. di Vicenza APS", allegato al presente provvedimento e sua parte integrante.

Precisato che ai sensi della predetta convenzione:

- l'Azienda ULSS 8, attraverso i propri operatori del Ser.D., avrà il ruolo di responsabile terapeutico/riabilitativo dei pazienti in carico, fornendo le competenze tecniche specifiche nel campo della terapia e della riabilitazione del paziente;
- l'Associazione "CAI - sez. di Vicenza APS" parteciperà, nel suo ruolo precipuo di promozione e tutela dell'ambiente montano e dei valori sottesi alla solidarietà e cooperazione, con le competenze tecniche e culturali, nonché esperienziali, di frequentazione della montagna dei propri soci.

Precisato altresì che la presente collaborazione non comporta alcun costo a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Alla luce di quanto espresso, si propone di stipulare l'accordo con l'Associazione "CAI - sez. di Vicenza APS", nei termini sin qui esposti, per lo svolgimento del progetto "Montagnaterapia", con scadenza al 31.12.2029, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il testo della convenzione tra *l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il "Club Alpino Italiano (CAI), Sezione di Vicenza APS"* per lo svolgimento del progetto "MontagnaTerapia" in favore dei pazienti del Ser.D. Vicenza, a valere sino al 31.12.2029, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo a carico del Bilancio dell'Azienda ULSS 8 Berica;
3. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo online dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assemergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



CONVENZIONE

tra l'Azienda ULSS 8 Berica e il "Club Alpino Italiano (CAI), Sezione di Vicenza APS" per lo svolgimento del progetto "MontagnaTerapia" in favore dei pazienti del Ser.D. Vicenza

2026/2029

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 'Berica' (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Peter Assembergs;

E

Il Club Alpino Italiano (CAI), Sezione di Vicenza APS con sede legale in Vicenza, Contrà Porta S. Lucia n. 95, Partita IVA 02471980249, C.F. 80017850241, nella persona del Presidente pro Tempore Maurizio Dalla Libera

PREMESSO CHE

Con il termine "MontagnaTerapia" si intende un approccio di tipo terapeutico-riabilitativo che prevede la "montagna" come ambiente idoneo allo svolgimento di un lavoro terapeutico orientato alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione di differenti problematiche, patologie o disabilità fisiche, emotive, relazionali, delle dipendenze e psichiatriche. Nello specifico, l'esperienza si svolge attraverso un costante lavoro sulle dinamiche di gruppo, utilizzando l'ambiente montano, principalmente tramite la pratica escursionistica e l'arrampicata sportiva.

Le esperienze che i pazienti vivono durante le attività di montagna e negli incontri di programmazione e di verifica mirano a sviluppare l'autonomia personale e sociale, migliorando la consapevolezza di sé e delle proprie capacità, in particolare nel vivere con sufficiente autonomia le esperienze proposte, le indispensabili relazioni; l'attività di MontagnaTerapia promuove la regolazione emozionale e la funzione riflessiva.

L'azienda Aulss 8 Berica, riconoscendo il valore terapeutico, educativo e sociale di tale approccio, intende sviluppare questa metodologia nell'ambito del trattamento delle Dipendenze Patologiche. Da qui nasce la collaborazione con la locale Sezione del Club Alpino Italiano di Vicenza per lo svolgimento delle attività previste, valorizzando l'iniziativa con il Dipartimento per le Dipendenze dell'ULSS 8 Berica, nella quale:

- l'Aulss 8, attraverso i propri operatori del Ser.D., ha il ruolo di responsabile terapeutico/riabilitativo dei pazienti in carico, fornendo le competenze tecniche specifiche nel campo della terapia e della riabilitazione del paziente;
- Il CAI partecipa, nel suo ruolo precipuo di promozione e tutela dell'ambiente montano e dei valori sottesi alla solidarietà e cooperazione, con le competenze tecniche e culturali, nonché esperienziali, di frequentazione della montagna dei propri soci.

La collaborazione di volontari CAI consiste principalmente della individuazione delle escursioni e attività di arrampicata sportiva, in coerenza con le linee guida comunicate dall'équipe sanitaria, e nell'attiva partecipazione alle attività di tipo educativo-culturali connesse alla diversità ambientale, alla fauna, alle caratteristiche storico-sociali dei luoghi montani frequentati. Inoltre, il volontario CAI assume il ruolo di "facilitatore" per consentire a tutti i partecipanti di effettuare i percorsi in sicurezza, assicurando un adeguato aiuto in caso di difficoltà, secondo le specifiche competenze del CAI.

CONSIDERATO CHE

Il Club Alpino Italiano (CAI), Sezione di Vicenza APS con sede legale in Vicenza, è un Associazione di Promozione Sociale (APS) senza finalità di lucro, iscritta regolarmente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 111229;

l'Associazione in parola è un ente del terzo settore di diritto privato, dotato di personalità giuridica, con un proprio ordinamento che gli assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, che persegue senza finalità di lucro e in forma di azione volontaria, le finalità civiche di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale individuate dall'art.5 del D.Lgs. 117 del 2017, comma 1 alle lettere e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali", f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni", i) "organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato", k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale".

la predetta Associazione promuove la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo e della speleologia in ogni loro manifestazione; privilegia la conoscenza, lo studio e la tutela dell'ambiente montano e collinare del territorio della Regione del Veneto in cui si svolge in prevalenza l'attività di promozione sociale e nel quale l'Associazione persegue prioritariamente le proprie finalità statutarie.

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ULSS 8 Berica e la Sezione del CAI di Vicenza collaborano nella realizzazione delle attività riguardanti le esperienze di "MontagnaTerapia", in coerenza con quanto descritto in premessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

La responsabilità della progettazione, dell'organizzazione e della conduzione dell'esperienza, nonché della formazione dei gruppi, è del Ser.D. A tale fine il Direttore dell'Unità Operativa Ser.D. individua all'interno della U.O. un Referente per le attività di MontagnaTerapia.

Il Referente, oltre alla responsabilità specifica relativa all'esperienza, indica, altresì, i nominativi degli operatori che partecipano annualmente alle varie attività.

La Sezione del CAI collabora con il Referente e con il personale sanitario incaricato, mettendo a disposizione le competenze escursionistiche/alpinistiche, di conoscenza dell'ambiente montano e di accompagnamento di alcuni soci volontari, ritenuti idonei allo scopo. Per rendere più efficace il conseguimento delle finalità previste, la Sezione comunica annualmente al Ser.D i nominativi dei Soci partecipanti (di cui uno avrà funzioni di Coordinatore), che dovranno garantire il più possibile la continuità di presenza nelle singole attività.

Art. 3

Le attività di cui alla presente convenzione sono svolte sotto la esclusiva responsabilità del CAI Sezione di Vicenza.

Per tale ragione il CAI ha attivato distinte polizze per la copertura degli infortuni occorsi in occasione dello svolgimento delle attività indicate in premessa, assicurazioni alle quali gli operatori dell'Azienda ed i pazienti aderiranno attraverso il pagamento di una quota determinata a cura del CAI, da versare alla predetta Associazione prima dell'avvio dell'esperienza programmata.

In particolare le polizze attivate sono le seguenti:

1. polizza infortuni per attività di "MontagnaTerapia" specifica per i pazienti del progetto;
2. polizza infortuni ordinaria per gli operatori dell'Azienda che partecipano al progetto;
3. polizza soccorso alpino, per pazienti e operatori, attivabile qualora i volontari CAI lo ritengano necessario.

I volontari del CAI, che operano a titolo gratuito, sono assicurati durante le attività previste dalle coperture infortuni, soccorso e RC garantite dal Club Alpino Italiano.

La presente convenzione non comporta alcun costo a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica, posto che le quote di cui sopra sono a carico dei singoli partecipanti (operatori e pazienti).

Art. 4

La programmazione delle attività è annuale. Generalmente sarà prevista una escursione al mese e due attività di arrampicata sportiva al mese.

Il Referente delle attività di MontagnaTerapia del Ser.D. si confronta ogni anno con il Coordinatore CAI sui particolari riguardanti la durata, il dislivello e la lunghezza dell'attività escursionistica. I volontari CAI predispongono il programma delle singole escursioni, proponendolo al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza per l'approvazione. Di seguito lo sottopongono all'approvazione del Referente delle attività di MontagnaTerapia del Ser.D.. Una volta approvato il programma, i volontari si impegnano a partecipare alle escursioni mettendo a disposizione le proprie competenze nell'attività di accompagnamento e collaborando con il personale sanitario del Ser.D., in coerenza con quanto previsto dalla presente Convenzione. Gli stessi volontari si impegnano a partecipare ad eventuali riunioni di preparazione, verifica, formazione, ecc.. secondo il programma approvato.

Art. 5

Con riferimento al trattamento dei dati personali l'Associazione si impegna nei confronti dell'Azienda ULSS 8 Berica a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

In particolar modo:

- a) a trattare i dati personali con il principio di limitazione alla finalità, con la massima riservatezza, in modo da non arrecare pregiudizio al proprietario degli stessi;
- b) a considerare i dati personali dei partecipanti come strettamente privati e confidenziali e ad adottare tutte le misure necessarie, opportune e adeguate a non pregiudicare la loro riservatezza;
- c) a non diffondere e/o comunicare a terzi, in tutto o in parte, in forma scritta od orale o grafica su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, i dati personali dei partecipanti fatta eccezione di quanto espressamente previsto dalla presente convenzione.

Art. 6

In caso di controversie derivanti dal presente accordo le parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 7

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2029. In caso di cessazione dell'esperienza, o in caso dell'insorgere di eventuali problemi nella sua conduzione, il Ser.D. dovrà comunicare tempestivamente le proprie osservazioni e/o determinazioni al Presidente della Sezione CAI di Vicenza. Nell'eventuale impossibilità da parte della Sezione CAI di continuare a garantire quanto previsto nella presente Convenzione, il Presidente dovrà comunicare la cessazione della collaborazione con almeno un bimestre di preavviso.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata AR o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente richiesta di convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Presidente
CAI - Sezione di Vicenza APS
Maurizio Dalla Libera

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Peter Assembergs
